

# COMUNE DI PAGLIETA

UFFICIO FISCALITA' LOCALE

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018 Scadenza versamento in acconto (16/06/2018)

### AVVISO

Il **16 giugno 2018** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni di seguito riportate:

| TIPOLOGIA ALIQUOTA  | Misura   |
|---|--|
| <b>ALIQUOTA ORDINARIA (FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI)</b>   | <b>8 %°</b>  |
| Aliquota abitazione principale  | <b>ESENTE</b>  |
| Aliquota immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;   | <b>ESENTE</b>  |
| Terreni agricoli  | <b>ESENTE</b>  |
| Fabbricati rurali strumentali (D/10)  | <b>ESENTE</b>  |
| <b><u>SOLO PER IMMOBILI di CAT. A1/A8/A9:</u></b>   |  |
| - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  | <b>5 %°</b>  |
| - Aliquota immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;   | <b>5 %°</b>  |
| - Unità immobiliare di proprietà ad uso abitazione principale di giovani coppie di età inferiore a 35 anni con mutuo ipotecario sulla stessa abitazione e con reddito familiare complessivo non superiore a €. 25.000,00 riferito all'anno precedente a quello di imposizione | <b>4%°</b>   |
| - Unità immobiliare di proprietà ad uso abitazione principale di contribuenti di età superiore ad anni 70 con reddito familiare complessivo non superiore ad €, 15.000,00 riferito all'anno precedente a quello di imposizione  | <b>4%°</b>   |
| - Unità immobiliare di proprietà ad uso abitazione principale di contribuenti nel cui nucleo familiare siano presente portatori di handicap di linea retta con attestato di invalidità civile al 100% ai sensi della legge n. 104/92  | <b>2%°</b>   |
| Detrazione per abitazione principale - <b><u>SOLO PER CAT. A1/A8/A9</u></b>   | <b>200,00</b><br>maggiorata, di ulteriori<br>€. 50,00 per ogni figlio<br>di età inferiore a 26<br>anni dimorante<br>abitualmente e<br>residente<br>anagraficamente, fino<br>ad un massimo di €. 400,00 |

**SI INFORMA CHE PER IL CALCOLO DELL'IMU RIFERITA ALLE AREE EDIFICABILI, SONO STATI PREDISPOSTI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE IN PERCENTUALE AI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI INDICATI NELLA DELIB. DELLA G.C. N. 100/2006 CHE DI FATTO RISULTANO NON EDIFICABILI PER OROGRAFIA, VINCOLI O DIMENSIONI. VEDASI TABELLE ALLEGATE (Delib. G.C. n. 23/16 e n. 43/17.) PER BENEFICIARE DELLE SUDETTE AGEVOLAZIONI, OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU ENTRO IL 30 GIUGNO 2019, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE INERENTE L'AGEVOLAZIONE.**

## APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si informa, altresì, che è considerata **direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone quindi l'esenzione dell'IMU.** L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

### NUOVO REGIME PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonchè dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il beneficio si applica si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non classificato nelle categoria A1-A/8-A/9.

Si informa che l'agevolazione in argomento ha validità dalla data della registrazione del contratto di comodato .

**SI RICORDA** inoltre che per beneficiare delle suddette agevolazioni, occorre presentare la dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione di cui sopra entro il 30 giugno 2018.

### VERSAMENTO MINIMNO

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiori ad €. 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

### CHI DEVE PAGARE

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

**Per non incorrere in eventuali sanzioni SI RICORDA che con l'introduzione dell'IMU, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per una ed una sola unità immobiliare (ove ha la dimora abituale il nucleo familiare).**

### COME PAGARE

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**G237**) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 – IMU su abitazione principale e pertinenze – **Solo A1/A8/A9**

3918 – IMU su altri fabbricati

3916 – IMU su aree fabbricati

3925 – IMU su fabbricati ad uso produttivo - cat. D (Quota Stato)

3930 - IMU su fabbricati ad uso produttivo - cat. D (Incremento Comune)

**Si informa che Cliccando sul Link IUC (IMU-TASI) presente nella home page del sito istituzione dell'Ente si troveranno ulteriori notizie e si potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'IMU dovuta e stampare il modello F24.**

### Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune.